

Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

2015

Anno II-N. 4



**COVIP**

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**BOLLETTINO**

Anno 11 N. 4

IV/2015

BOLLETTINO DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  
Trimestrale

*Redazione*                      Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,  
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

*Registrazione*                      Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

---

*Direttore responsabile*              Elisa Lamanda

*Segretaria di redazione*              Maria Rosaria Focarelli

*Comitato di redazione*              Stefania Buonanno, Simona De Biase,  
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

---



# Sommario

## PROVVEDIMENTI COVIP

---

### Comunicazioni e circolari

---

Circolare del 22 dicembre 2015/8591- SEPA - Migrazione dei “RID finanziari” e dei “RID a importo prefissato” utilizzati per il versamento dei contributi di previdenza complementare 7

### Sanzioni

---

Deliberazione n. 3472 del 15 ottobre 2015  
Deliberazione n. 3473 del 15 ottobre 2015  
Deliberazione n. 3474 del 15 ottobre 2015 11

### Risposte a quesiti

---

Novembre 2015  
Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità per i componenti degli organi sociali (lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 21

Dicembre 2015  
Oggetto: Quesiti in tema di depositari dei fondi pensione (lettera inviata ad un'Associazione di categoria)

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

---

### Altri provvedimenti

---

Approvazioni di modifiche statutarie 26

## FONDI PENSIONE APERTI

---

### Albo

---

Cancellazioni 27  
Variazioni 29

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche regolamentari 34

---

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO**

---

---

**Albo**

---

Variazioni 35

---

**FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

---

---

**Albo**

---

Cancellazioni 37

Variazioni 42

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie 45

## PROVVEDIMENTI COVIP

### CIRCOLARI

---

**Circolare del 22 dicembre 2015/8591 - SEPA - Migrazione dei “RID finanziari” e dei “RID a importo prefissato” utilizzati per il versamento dei contributi di previdenza complementare**

---

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Trasmissione via e-mail

In vista della prossima migrazione agli Schemi SEPA di RID finanziari e RID a importo prefissato, i quali costituiscono una delle modalità attraverso le quali vengono effettuate le operazioni di versamento dei contributi di previdenza complementare, con la presente Circolare si forniscono indicazioni circa gli adempimenti, anche di carattere informativo, che i fondi pensione e le società istitutrici dovranno porre in essere nei riguardi degli aderenti che si avvalgono di detta modalità.

L'Area Unica dei Pagamenti in Euro (conosciuta come *Single Euro Payments Area* - SEPA) ha come obiettivo la armonizzazione dei servizi di pagamento con l'introduzione di schemi paneuropei per i pagamenti elettronici in euro, sia sotto forma di bonifici (SCT) sia sotto forma di addebiti diretti (SDD).

I requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA sono stati definiti nel Regolamento UE n. 260/2012, entrato in vigore il 31 marzo 2012, che ha tra l'altro fissato termini puntuali per l'adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri.

In particolare, il Regolamento UE n. 260/2012 ha previsto la migrazione entro il 1° febbraio 2014 degli strumenti di pagamento e di addebito diretto nazionali ai corrispondenti prodotti SEPA; ha inoltre previsto la possibilità per gli Stati Membri di posporre, fino al 1° febbraio 2016, la migrazione degli strumenti nazionali classificati come “prodotti di nicchia”.

La Banca d'Italia - designata come autorità competente a presidiare nel nostro Paese la migrazione alla SEPA e la regolare applicazione del Regolamento UE n. 260/2012 - ha emanato a febbraio 2013 delle Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 che compendiano le indicazioni utili per la gestione della migrazione. Con il medesimo provvedimento la Banca d'Italia ha tra l'altro individuato quali sono per il nostro Paese i “prodotti di nicchia” per i quali la migrazione è rinviata a febbraio del 2016, circoscrivendoli agli addebiti diretti effettuati mediante i “RID finanziari” e i “RID a importo prefissato”<sup>1</sup>.

Rispetto agli addebiti diretti ordinari, i “RID finanziari” e i “RID a importo prefissato” si caratterizzano, rispettivamente, per una limitazione (fino a 5 giorni) e una esclusione del diritto di rimborso riconosciuto al Pagatore. Lo schema paneuropeo SEPA per gli addebiti diretti, SEPA *Direct Debit* (SDD), invece, attribuisce a chi effettua il pagamento il diritto incondizionato di chiedere, entro il termine di 8 settimane dall'addebito, il rimborso delle operazioni autorizzate addebitate sul proprio conto.

A livello europeo non si è ancora pervenuti alla definizione di uno schema armonizzato per la gestione di addebiti diretti “*no refund*”, che consenta di preservare le tipicità di cui sopra, proprie dei “RID finanziari” e dei “RID a Importo prefissato”.

In via transitoria è stata pertanto identificata, nell'ambito del Comitato Pagamenti Italia<sup>2</sup>, una soluzione operativa che consente al contempo di garantire alla clientela la possibilità di continuare a usare lo strumento dell'addebito diretto, nelle ipotesi coperte dai prodotti di nicchia, anche dopo la scadenza del prossimo 1° febbraio, e di salvaguardarne le peculiarità.

Fermo restando che i Beneficiari del pagamento (e quindi anche i fondi pensione o le società istitutrici degli stessi) possono anche decidere, dopo il 1° febbraio 2016, di incassare i versamenti per i quali sono attualmente utilizzati il “RID finanziario” o il “RID ad importo prefissato” mediante strumenti di pagamento diversi, si illustra qui di seguito la soluzione individuata dal suddetto Comitato Pagamenti Italia per la migrazione di tali strumenti alla SEPA e le relative implicazioni, anche in termini di obblighi informativi, per i soggetti che se ne avvalgono in qualità di Beneficiari.

La soluzione tecnica per la migrazione dei “RID finanziari” e dei “RID a importo prefissato” si basa sull'utilizzo dello schema SEPA *Direct Debit Core* (SDD Core), articolato nelle due varianti

---

<sup>1</sup> Il RID finanziario è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari o di piani di investimento. Il RID a importo prefissato è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile nei casi in cui il pagatore e il beneficiario abbiano preventivamente concordato che l'importo addebitabile sul conto del pagatore sia sempre lo stesso, indicato nel modulo autorizzativo sottoscritto dal pagatore.

<sup>2</sup> Il Comitato Pagamenti Italia è un Forum di cooperazione presieduto dalla Banca d'Italia il cui obiettivo è sostenere, in un'ottica nazionale ed europea, lo sviluppo in Italia di un mercato dei pagamenti – privati e pubblici – sicuro, innovativo e competitivo, in grado di rispondere alle sfide globali e alle esigenze degli utilizzatori (imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni).



“SDD finanziario” e “SDD a importo prefissato”, il quale prevede che in presenza di un accordo tra le parti interessate non sia applicata la disciplina del diritto di rimborso. A garanzia dei Pagatori, resta comunque ferma la possibilità di revocare il pagamento fino alla scadenza e di esercitare entro 13 mesi il diritto di rimborso nel caso in cui l’addebito manchi del tutto di autorizzazione.

In particolare, il quadro normativo consente la continuità della validità legale delle autorizzazioni all’addebito già sottoscritte dai Pagatori anche dopo la migrazione dal RID al servizio SDD. Pertanto è garantita la possibilità di convertire i RID finanziari e i RID a importo fisso nei nuovi servizi di pagamento SEPA (ad es. SDD finanziari e SDD a importo prefissato) senza necessità di acquisire un nuovo mandato da parte dei Pagatori medesimi.

La migrazione al nuovo schema di addebito diretto SEPA SDD Core, nelle varianti “SDD finanziario” e “SDD a importo prefissato”, riguarderà anche i versamenti periodici di contributi di previdenza complementare attualmente basati sul servizio “RID finanziario” ovvero “RID a importo prefissato”.

I servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato potranno essere utilizzati da Beneficiari censiti all’interno di apposita tabella interbancaria con un codice *Creditor Identifier* valorizzato secondo specifiche regole convenzionali ed utilizzabile in via esclusiva per gestire disposizioni SDD finanziario o SDD a importo prefissato. La scelta di adottare il servizio SDD presuppone il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento UE e delle regole tipiche dello schema di addebito diretto SEPA.

Per usufruire di questa possibilità, in base a quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e dall’art. 5, comma 3 del Provvedimento della Banca d’Italia sopra citato, il Beneficiario dei servizi “RID finanziario” e “RID ad importo fisso” deve informare il Pagatore dell’intenzione di avvalersi dell’addebito diretto SEPA, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio.

Alla luce del suddetto obbligo, i fondi pensione e le società istitutrici degli stessi sono tenuti a dare apposita informativa agli aderenti il prima possibile e, comunque, non oltre il termine previsto dalla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 per la trasmissione della comunicazione periodica per l’anno 2015. Resta fermo che dal 1° febbraio 2016 è fatto divieto di sottoscrivere nuovi mandati facenti riferimento a “RID finanziari” e a “RID a importo prefissato”.

Nel periodo necessario per l’espletamento dei citati adempimenti amministrativi i fondi pensione e le società istitutrici continueranno a gestire le attività di incasso facendo riferimento alle modalità previste per i RID in essere.

Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa, essa dovrà illustrare le caratteristiche del servizio di pagamento scelto per l’incasso dei contributi di previdenza complementare e, in particolare, la possibilità o meno, da parte del Pagatore, di esercitare il diritto di rimborso. Andrà altresì precisata la possibilità per il Pagatore di utilizzare eventuali strumenti di pagamento alternativi.

Inoltre, secondo quanto previsto negli Schemi SEPA Direct Debit (SDD), il Beneficiario è tenuto ad inviare al Pagatore, almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza dell’addebito, una comunicazione di preavviso (cd. “Notifica”) contenente l’importo e la data di scadenza dell’addebito, salvo diverso accordo tra Beneficiario e Pagatore.

Inoltre, per i mandati che prevedono il primo addebito periodico dopo il 1° febbraio 2016, i moduli di autorizzazione dovranno essere modificati, al fine di riportare le caratteristiche del nuovo servizio. In particolare, qualora si decidesse di utilizzare il servizio SDD finanziario o SDD ad importo prefissato, nella sezione del mandato in cui sono illustrate le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di rimborso da parte del Pagatore dovrà essere chiarito che, per queste tipologie di operazioni, il diritto di rimborso è escluso.

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)

## PROVVEDIMENTI COVIP

### SANZIONI

#### LA COMMISSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO in particolare l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che i Piani pensionistici individuali “CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS” e “CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE” (iscritti, rispettivamente, ai nn. 5064 e 5080 dell’Albo dei fondi pensione) gestiti dalla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A., sono stati oggetto di un accertamento ispettivo iniziato l’8 luglio 2014 e concluso il 2 dicembre 2014;

CONSIDERATO che dal citato accertamento sono emersi casi di violazione della vigente normativa, quantitativamente significativi, inseriti in un contesto di criticità delle prassi operative riferite ai processi di liquidazione delle posizioni individuali degli iscritti ai predetti Piani pensionistici individuali nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014;

CONSIDERATO, in particolare, che in sede ispettiva è stato esaminato un campione di 80 pratiche di liquidazione (per riscatti, anticipazioni e trasferimenti) su un totale di 439 liquidazioni effettuate nel medesimo periodo dalla Società;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi esaminati (riportati nell’Allegato sub A alle lettere di contestazione) le richieste degli iscritti risultano essere state soddisfatte oltre il termine previsto dalla normativa di settore;

CONSIDERATO altresì che per tutte le pratiche di trasferimento esaminate (e riportate nell’Allegato sub B alle lettere di contestazione) e quindi nel 100 % dei casi di trasferimento oggetto del campione ispezionato, la Società non ha sistematicamente ottemperato all’invio agli iscritti della “Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni” prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”;

VISTE le lettere di contestazione datate 27 febbraio 2015, a firma del Direttore Generale nei

confronti degli amministratori e dei sindaci della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.;

CONSIDERATO che con dette lettere è stata contestata la violazione dell'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, e inoltre la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*", ai componenti del Consiglio di amministrazione in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio sindacale per *culpa in vigilando*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n.252/2005, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà degli iscritti di riscatto e trasferimento "*devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso*";

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2010 n. 186, deve essere tempestivamente trasmessa all'interessato un'apposita comunicazione, secondo lo Schema ivi definito, nei casi di erogazione di una prestazione di previdenza complementare (quali i riscatti, i trasferimenti, le anticipazioni e le prestazioni pensionistiche in capitale);

CONSIDERATO che la citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 è stata emanata in forza dell'art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni circa le comunicazioni da inoltrare agli aderenti e di elaborare i relativi schemi;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido[*omissis*]:

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*]

ESAMINATO il verbale dell'audizione [*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente da tutti gli interessati, anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza dei ritardi riscontrati nell'espletamento delle pratiche di liquidazione, nonché della sistematica omissione dell'invio agli iscritti della "*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*";

RITENUTE pertanto accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le irregolarità contestate con le lettere del 27 febbraio 2015 relative a:

- A) ritardi negli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà degli iscritti di riscatto e trasferimento che "*devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso*", con la conseguente violazione dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. 5 dicembre 2005 n.252;
- B) omissione integrale nel periodo di riferimento dell'invio agli iscritti della "*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*" prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

[*omissis*]

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti gli amministratori della Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non essendo state poste in essere iniziative idonee ad evitare sin dall'origine che dal processo d'internalizzazione della gestione amministrativa potessero insorgere le violazioni di cui sopra e non essendo stati adottati efficaci e tempestivi presidi di controllo in merito a detti profili;

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i sindaci della Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*;

CONSIDERATE le iniziative poste in essere dalla Società nel corso del 2014 per gestire le criticità emerse al termine della migrazione di portafoglio;

RILEVATA la particolare gravità della violazione inerente all'omesso invio della c.d. "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni" riguardante come detto la totalità delle operazioni di trasferimento effettuate nel periodo oggetto di ispezione;

[omissis]

#### DELIBERA:

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con le lettere del 27 febbraio 2015, relativamente ai fatti sopra specificati - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato - a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Sig. Giovannimaria Seccamani Mazzoli, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Giovanni Battista Mazzucchelli, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Michele Cristiano, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Alberto Brambilla, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Luca Castagnetti, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Stefano Mendolia, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);

- Sig. Carlo Alberto Pellicciardi, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Enrico Racasi, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Bartolomeo Rampinelli Rota, componente del C.d.A. della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Enrico Noris, componente del Collegio sindacale della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Luigi Gaggia, componente del Collegio sindacale della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);
- Sig. Giacomo Togni, componente del Collegio sindacale della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. al tempo dei fatti contestati: euro 4.050 (quattromilacinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);

e

- Società CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. subentrata alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. nella gestione dei Piani pensionistici individuali “CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS” e “CATTOLICA PREVIDENZA PER LA PENSIONE”, euro 114.600 (centoquattordicimilaseicento euro) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti degli anzidetti signori, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul sito *web* della COVIP.

[omissis]

Roma, 15 ottobre 2015

Il Presidente F.F.  
(dott. Francesco Massicci)

## LA COMMISSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO in particolare l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che i Piani pensionistici individuali “CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS” e “CATTOLICA PREVIDENZA PER LA PENSIONE” (iscritti, rispettivamente, ai nn. 5064 e 5080 dell’Albo dei fondi pensione) gestiti dalla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A., sono stati oggetto di un accertamento ispettivo iniziato l’8 luglio 2014 e concluso il 2 dicembre 2014;

CONSIDERATO, in particolare, che in sede ispettiva è stato esaminato un campione di 80 pratiche di liquidazione (per riscatti, anticipazioni e trasferimenti) su un totale di 439 liquidazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014;

CONSIDERATO che in tale ambito è stato tra l’altro accertato che la Società non ha ottemperato nel 100% dei casi di trasferimento esaminati all’invio agli iscritti della “*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*” prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”;

CONSIDERATO che ai sensi della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 agosto 2010 n. 186, deve essere tempestivamente trasmessa all’interessato un’apposita comunicazione, secondo lo Schema ivi definito, nei casi di erogazione di una prestazione di previdenza complementare (quali i riscatti, i trasferimenti, le anticipazioni e le prestazioni pensionistiche in capitale);

CONSIDERATO che la citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 è stata emanata in forza dell’art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni circa le comunicazioni da inoltrare agli aderenti e di elaborare i relativi schemi;

VISTE le lettere di contestazione datate 27 febbraio 2015, a firma del Direttore Generale nei confronti degli amministratori e dei sindaci della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A., con le quali è stata loro contestata, tra l’altro, la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”;

VISTE le lettere di contestazione datate sempre 27 febbraio 2015, a firma del Direttore Generale nei confronti dei Responsabili *pro-tempore* dei predetti Piani individuali pensionistici, con le quali è stata loro contestata la violazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, come attuato dall'art. 6 dell'Allegato al Regolamento dei predetti PIP, per la mancata vigilanza, nel periodo di rispettiva carica, sul rispetto da parte della Società della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido [omissis]

CONSIDERATO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sul rispetto delle citate Disposizioni COVIP in materia di comunicazioni agli iscritti costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica complementare sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

CONSIDERATO in particolare, che ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato al Regolamento di ciascun PIP, che detta disposizioni in materia di Responsabile, in conformità allo Schema di regolamento adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006, spetta al Responsabile "*vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti*";

CONSIDERATO che alle predette lettere di contestazione è stato allegato l'elenco completo delle operazioni di trasferimento poste in essere dalla Società nel periodo esaminato dagli ispettori, per entrambi i PIP sopraindicati, per le quali era stata accertata la violazione di cui sopra, così consentendo a ciascun Responsabile di avere piena conoscenza delle criticità verificatesi nel periodo di rispettiva carica;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

ESAMINATO il verbale dell'audizione[omissis]

RILEVATO che dalle risultanze istruttorie risulta confermato che la Società non ha sistematicamente provveduto nel periodo esaminato a curare la predisposizione e l'inoltro agli iscritti, le cui posizioni hanno formato oggetto di trasferimento, della c.d. "*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*" prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RILEVATO che i Responsabili *pro-tempore* dei predetti PIP non hanno mai segnalato, come avrebbero dovuto ove avessero vigilato anche a campione su detto profilo, il suddetto mancato adempimento da parte della Società nel periodo esaminato;

RILEVATO, pertanto, che un così grave inadempimento da parte della Società (riguardante come detto la totalità delle operazioni di trasferimento effettuate) non è stato tempestivamente riscontrato dai Responsabili *pro-tempore*, così da protrarsi sino all'avvio dell'ispezione;



CONSIDERATO che il dott. Botta è stato Responsabile del PIP CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS dal 1° luglio 2013;

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente dal dott. Paolo Botta, anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di una mancata vigilanza da parte dello stesso, con riferimento al PIP di cui lo stesso è stato Responsabile nel periodo esaminato, sul rispetto da parte della Società della predetta normativa;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'irregolarità contestata allo stesso con la lettera del 27 febbraio 2015 relativa alla mancata vigilanza sul rispetto, nel periodo della propria carica, della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RITENUTO che la violazione contestata sia imputabile a titolo di colpa non avendo lo stesso adeguatamente vigilato sullo specifico profilo del rispetto da parte della Società della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

*[omissis]*

DELIBERA:

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con le lettere del 27 febbraio 2015, relativamente ai fatti sopra specificati - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato - a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

- dott. Paolo Botta: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);

e

- Società CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. subentrata alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. nella gestione dei Piani pensionistici individuali "CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS" e "CATTOLICA PREVIDENZA PER LA PENSIONE", euro 5.500 (cinquemilacinquecento) quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dell'anzidetto nominativo, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul sito *web* della COVIP.

*[omissis]*

Roma, 15 ottobre 2015

Il Presidente F.F.  
(dott. Francesco Massicci)

## LA COMMISSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO in particolare l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che i Piani pensionistici individuali “CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS” e “CATTOLICA PREVIDENZA PER LA PENSIONE” (iscritti, rispettivamente, ai nn. 5064 e 5080 dell’Albo dei fondi pensione) gestiti dalla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A., sono stati oggetto di un accertamento ispettivo iniziato l’8 luglio 2014 e concluso il 2 dicembre 2014;

CONSIDERATO, in particolare, che in sede ispettiva è stato esaminato un campione di 80 pratiche di liquidazione (per riscatti, anticipazioni e trasferimenti) su un totale di 439 liquidazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014;

CONSIDERATO che in tale ambito è stato tra l’altro accertato che la Società non ha ottemperato nel 100 % dei casi di trasferimento esaminati all’invio agli iscritti della “*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*” prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”;

CONSIDERATO che ai sensi della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 agosto 2010 n. 186, deve essere tempestivamente trasmessa all’interessato un’apposita comunicazione, secondo lo Schema ivi definito, nei casi di erogazione di una prestazione di previdenza complementare (quali i riscatti, i trasferimenti, le anticipazioni e le prestazioni pensionistiche in capitale);

CONSIDERATO che la citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 è stata emanata in forza dell’art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni circa le comunicazioni da inoltrare agli aderenti e di elaborare i relativi schemi;

VISTE le lettere di contestazione datate 27 febbraio 2015, a firma del Direttore Generale nei confronti degli amministratori e dei sindaci della Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A., con le quali è stata loro contestata, tra l’altro, la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”;

VISTE le lettere di contestazione datate sempre 27 febbraio 2015, a firma del Direttore Generale nei confronti dei Responsabili *pro-tempore* dei predetti Piani individuali pensionistici, con le quali è stata loro contestata la violazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, come attuato dall'art. 6 dell'Allegato al Regolamento dei predetti PIP, per la mancata vigilanza, nel periodo di rispettiva carica, sul rispetto da parte della Società della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido [omissis]

CONSIDERATO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sul rispetto delle citate Disposizioni COVIP in materia di comunicazioni agli iscritti costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica complementare sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

CONSIDERATO in particolare, che ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato al Regolamento di ciascun PIP, che detta disposizioni in materia di Responsabile, in conformità allo Schema di regolamento adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006, spetta al Responsabile "*vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti*";

CONSIDERATO che alle predette lettere di contestazione è stato allegato l'elenco completo delle operazioni di trasferimento poste in essere dalla Società nel periodo esaminato dagli ispettori, per entrambi i PIP sopraindicati, per le quali era stata accertata la violazione di cui sopra così consentendo a ciascun Responsabile di avere piena conoscenza delle criticità verificatesi nel periodo di rispettiva carica;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

ESAMINATO il verbale dell'audizione [omissis]

RILEVATO che dalle risultanze istruttorie risulta confermato che la Società non ha sistematicamente provveduto nel periodo esaminato a curare la predisposizione e l'inoltro agli iscritti, le cui posizioni hanno formato oggetto di trasferimento, della c.d. "*Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni*" prevista dal punto 2 della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RILEVATO che i Responsabili *pro-tempore* dei predetti PIP non hanno mai segnalato, come avrebbero dovuto ove avessero vigilato anche a campione su detto profilo, il suddetto mancato adempimento da parte della Società nel periodo esaminato;

RILEVATO, pertanto, che un così grave inadempimento da parte della Società (riguardante come detto la totalità delle operazioni di trasferimento effettuate) non è stato tempestivamente riscontrato dai Responsabili *pro-tempore*, così da protrarsi sino all'avvio dell'ispezione;

CONSIDERATO che il prof. Giampaolo Crenca è stato Responsabile del PIP CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE per tutto il periodo di interesse e del PIP CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS fino al 30 giugno 2013;

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente dal prof. Giampaolo Crenca, anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di una mancata vigilanza da parte dello stesso, con riferimento ai PIP di cui lo stesso è stato Responsabile nel periodo esaminato, sul rispetto da parte della Società della predetta normativa;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'irregolarità contestata allo stesso con la lettera del 27 febbraio 2015 relativa alla mancata vigilanza sul rispetto, nel periodo della propria carica, della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

RITENUTO che la violazione contestata sia imputabile a titolo di colpa non avendo lo stesso adeguatamente vigilato sullo specifico profilo del rispetto da parte della Società della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*";

[omissis]

DELIBERA:

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con le lettere del 27 febbraio 2015, relativamente ai fatti sopra specificati - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato - a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

- prof. Giampaolo Crenca euro 5.500 (cinquemilacinquecento);

e

- Società CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. subentrata alla Società CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. nella gestione dei Piani pensionistici individuali "CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS" e "CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE, euro 5.500 (cinquemilacinquecento) quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dell'anzidetto nominativo, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul sito *web* della COVIP.

[omissis]

Roma, 15 ottobre 2015

Il Presidente F.F.  
(dott. Francesco Massicci)

## PROVVEDIMENTI COVIP

### RISPOSTE A QUESITI

---

**Novembre 2015**

**Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità per i componenti degli organi sociali  
(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)**

---

Si fa riferimento alla nota del ...con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito all'interpretazione dell'art. 9 del D.M. Economia n. 166 del 2014 in materia di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione.

In particolare, viene chiesto di conoscere se l'incompatibilità ivi prevista tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e le medesime funzioni esercitate presso il gestore, o il depositario, o le società del loro gruppo debba essere intesa in maniera circoscritta alle sole figure apicali delle società (direttore generale, amministratore delegato o comunque che svolgano funzioni assimilabili, oltre che ai componenti degli organi societari), o debba riguardare anche il personale con inquadramento di dirigente o di funzionario che svolga "funzioni di carattere direttivo" nelle predette società.

Nella nota sono richiamati gli "*Orientamenti in ordine alla disciplina dell'incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1996 degli esponenti dei fondi pensione*", adottati dalla Commissione con Deliberazione del 23 aprile 1998, così da verificare se la linea interpretativa rappresentata in detto documento, sul profilo dell'incompatibilità, sia da ritenersi ancora applicabile.

Al riguardo si rileva che la Commissione ha preliminarmente posto in evidenza, negli Orientamenti sopra indicati, la diversità dell'espressione "*funzioni di carattere direttivo*" presente nelle norme all'epoca vigenti sui requisiti di professionalità (art. 4 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997), rispetto alla dicitura "*funzioni di direzione*", utilizzata nell'allora vigente disciplina delle incompatibilità (art. 8, comma 8, D.M. Tesoro n. 703 del 1996).

Sul punto si osserva che detta differenza, sulla quale è stato fondato il diverso approccio interpretativo sin qui seguito dalla Commissione, è riscontrabile anche nella normativa attuale.

Giova infatti osservare che l'art. 8, comma 8, del D.M. n. 703 del 1996, in tema di incompatibilità, è stato sostituito dal menzionato art. 9 del D.M. n. 166 del 2014, e che la nuova disposizione in parte ricalca quella precedente, dando rilevanza, ai fini della incompatibilità, tra le altre alle "*funzioni di direzione*". Quanto poi ai requisiti di professionalità, l'art. 2 del D.M. n. 79 del 2007, che ha sostituito il succitato art. 4, del D.M. n. 211 del 1997, analogamente alla disciplina previgente,

utilizza l'espressione "*attività di carattere direttivo*" per individuare i requisiti di professionalità. Le normative succedutesi nel tempo, sia riguardo alle incompatibilità sia riguardo ai requisiti di professionalità, sono quindi in buona parte assimilabili.

Si ritiene pertanto che restino valide le precisazioni contenute nei menzionati Orientamenti del 1998, nell'ambito dei quali è stato espresso l'avviso che la platea dei possibili soggetti cui si riferisce la norma sui requisiti di professionalità sia più ampia di quella dei soggetti considerati incompatibili, tenuto conto del diverso tenore letterale e della differente *ratio* sottostante alle due norme – che prevedono, da un lato, "*funzioni di carattere direttivo*" e, dall'altro, "*funzioni di direzione*".

Ciò in quanto, come chiarito negli Orientamenti in parola per l'acquisizione dei requisiti di professionalità rileva "*la preparazione professionale, la competenza e l'esperienza dei soggetti, comprovata dall'aver svolto funzioni a carattere direttivo - il che giustifica il riferimento più ampio dato dall'utilizzo del termine "carattere"*", mentre per le incompatibilità "*rileva invece l'effettivo potere decisionale esercitato, poiché soltanto qualora lo stesso soggetto sia titolare di funzioni decisionali si può verificare la situazione di conflitto di interessi*".

Si conferma quindi che, stante la sostanziale invarianza del quadro normativo di riferimento, il perimetro di applicazione delle incompatibilità di cui all'art. 9 del D.M. n. 166 del 2014 comprende solo coloro che svolgono funzioni direttive apicali, come indicato negli Orientamenti COVIP del 1998, presso il gestore convenzionato o il depositario o le altre società del gruppo di appartenenza.

Infine, si fa presente che, anche se non rilevanti sotto il profilo delle incompatibilità, eventuali situazioni particolari quali quelle rappresentate nella nota dovranno essere adeguatamente valutate da codesto Fondo ai fini dell'individuazione e gestione dei possibili conflitti di interesse, in conformità all'art. 7 dello stesso D.M. n. 166 del 2014.

Il Presidente f.f.  
Francesco Massicci

---

**Dicembre 2015**

**Oggetto: Quesiti in tema di depositari dei fondi pensione  
(lettera inviata ad un'Associazione di categoria)**

---

Si fa riferimento alla nota del ..... con la quale codesta Associazione ha chiesto una serie di chiarimenti in merito al regime applicabile ai depositari dei fondi pensione, tenuto conto delle novità normative recate alla disciplina dei depositari degli OICR e dei fondi pensione dal d.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2011/61/UE sui gestori dei fondi di investimento alternativi.

A seguito delle modifiche apportate dall'art.8 del d.lgs. n. 44 del 2014 all'art. 7 del d.lgs. n. 252 del 2005, è ora disposto che ai depositari di fondi pensione *“si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM (vale a dire i FIA), di cui agli art. 47, 48 e 49 del TUF e relativa normativa di attuazione”*.

Il primo quesito, posto da codesta Associazione in merito alla citata normativa e al rinvio ivi previsto, attiene al regime applicabile al deposito delle disponibilità liquide dei fondi pensione. Nello specifico è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni relative ai FIA, dettate nel Titolo VIII, Capitolo III, Sezione II del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, trovino applicazione per questo aspetto anche ai depositari dei fondi pensione.

In base a tali disposizioni e alla normativa di riferimento i gestori dei FIA possono detenere la liquidità di pertinenza degli stessi presso banche diverse dal depositario. Nel caso degli OICVM, invece, anche la liquidità deve essere detenuta dal depositario (salvo quella funzionale all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro).

E', pertanto, chiesto di chiarire se, a seguito della nuova disciplina dei FIA, si confermino le indicazioni in materia di deposito della liquidità dei fondi pensione già fornite dalla COVIP, ovvero se la materia possa costituire oggetto di revisioni in termini di maggiore flessibilità.

In relazione a ciò si ricorda che l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n.252 del 2005, in tema di depositario dei fondi pensione, espressamente stabilisce che presso un unico depositario siano depositate tutte le risorse del fondo pensione affidate in gestione. Sulla scorta di tale previsione normativa, si ritiene che non possano trovare applicazione ai fondi pensione le nuove e diverse disposizioni che regolano il deposito delle disponibilità liquide dei FIA, restando conseguentemente ferme le linee interpretative già diffuse, alla stregua delle quali la liquidità può essere detenuta presso un soggetto diverso dal depositario esclusivamente nei casi già previsti per gli OICVM, quali sopra ricordati, e nel caso in cui sia destinata alla gestione amministrativa del fondo.

Il secondo quesito riguarda gli obblighi di custodia delle disponibilità dei fondi pensione. Al riguardo viene chiesto se siano da considerarsi sottratti a questi obblighi gli strumenti finanziari oggetto di investimento diretto da parte dei fondi pensione.

Occorre sul punto richiamare i chiarimenti a suo tempo forniti dalla COVIP nella Circolare del 2 marzo 2012, prot. n. 868, avente per oggetto l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 in tema di banca depositaria.

Con tale Circolare, indirizzata ai suddetti soggetti vigilati, la COVIP ha precisato, richiamando i propri Orientamenti del 1997, che l'istituto della banca depositaria (ora "depositario") si presenta come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione – convenzionata – previsti dalla normativa di settore (ora art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005).

Per i fondi che, invece, gestiscono direttamente le proprie risorse è stato precisato che l'obbligo non sussiste, ferma restando l'esigenza di disporre di processi operativi adeguati a consentire lo svolgimento di una costante attività di verifica della gestione finanziaria.

Si ricorda, infine, che nella Circolare sopra citata è stato precisato che i casi in cui per la gestione delle risorse di un comparto o di una sezione venga utilizzato un modello misto (vale a dire che soltanto una parte del portafoglio del fondo è affidata a un gestore esterno) vanno assimilati ai casi di gestione in convenzione, con la conseguenza che l'intero patrimonio mobiliare dovrà essere affidato al medesimo depositario, al fine di consentire allo stesso di esercitare correttamente le funzioni assegnate.

Un terzo quesito è in merito al sub-deposito e alle modalità da seguire in ordine alla separatezza delle attività dei fondi pensione da quelle del sub-depositario e del depositario. Nello specifico è chiesto se debba essere oggi seguita la disciplina prevista per i FIA dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

In particolare, tale disciplina prevede che, nel caso di sub-deposito di risorse relative ai FIA, presso il sub-depositario sia aperto un conto *omnibus* intestato al depositario, relativo a tutti i FIA e distinto dal conto *omnibus*, sempre intestato al depositario, relativo a tutti i restanti clienti.

Sul punto è quindi chiesto di valutare se anche per i fondi pensione debba ora essere adottata una forma di rubricazione analoga a quella dei FIA (in altre parole, un conto *omnibus* "dedicato") oppure se resti applicabile il regime degli OICVM, con la conseguenza che risulterebbe corretto continuare a tenere i titoli di pertinenza dei fondi pensione nel conto *omnibus* relativo a tutti i clienti del depositario diversi dai FIA.

Come già detto, si ha presente che l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005 precisa che per i fondi pensione "si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM, di cui agli art. 47, 48 e 49 del TUF e relativa normativa di attuazione". Tale rinvio ricomprende pertanto anche la particolare disciplina del sub-deposito, quale definita da Banca d'Italia nel citato Regolamento in attuazione delle relative norme del TUF e della normativa europea. Né si ravvisano elementi in relazione ai quali l'apertura di un conto *omnibus* dedicato debba ritenersi "non compatibile" con la disciplina già propria dei fondi pensione (o dei loro depositari).

Alla luce di quanto precede, si esprime l'avviso che anche per i fondi pensione, in caso di sub-deposito, debba essere aperto un conto *omnibus* dedicato.

Con il quarto e ultimo quesito sono chieste delucidazioni circa la disciplina delle segnalazioni sulle irregolarità riscontrate dai depositari di fondi pensione.

In particolare, viene chiesto di specificare se anche i depositari dei fondi pensione possono seguire la nuova disciplina delle segnalazioni relative alla violazione di limiti e divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni, prevista nel Regolamento della Banca d'Italia di cui al Titolo IV,



Capitolo III, Sezione II, par. 12 e successivamente meglio chiarita nel Documento “Esiti della consultazione”.

A tale proposito, viene fatto presente che la disciplina di cui sopra prevede che, in caso di violazione di limiti e divieti normativi, la SGR e il depositario provvedono a fornirne comunicazione alla Banca d'Italia. Dette segnalazioni devono essere trasmesse periodicamente (entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità, in coerenza con l'acquisizione delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del portafoglio) e sono riferite alla globalità delle violazioni riscontrate nel mese di riferimento (c.d. comunicazioni cumulative mensili).

In base alla medesima normativa, invece, in caso di violazione da parte della SGR dei limiti e divieti previsti dal regolamento del fondo, non sussiste per il depositario l'obbligo di segnalazione alla Banca d'Italia; lo stesso deve invece provvedere ad informare la SGR, sulla base di una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento (c.d. procedura di “escalation”).

Al riguardo, si osserva che per i fondi pensione la norma da prendere a riferimento è l'art. 7, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005, in base alla quale “*Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione*”.

Si tratta di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 47, comma 4, del TUF, ai sensi del quale gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli OICR.

Ciò premesso, si ritiene che anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della normativa riguardante i fondi pensione non vi siano elementi per ritenere “non compatibile” la trasmissione cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Quanto alla tempistica si fa riserva di diffondere apposite indicazioni volte a meglio coordinare i tempi e le modalità di invio di dette segnalazioni cumulative periodiche con il quadro di adempimenti di vigilanza propri dei fondi pensione. Nelle more, gli operatori continueranno a seguire le attuali modalità di comunicazione.

Con riferimento, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di “escalation” sopra richiamato.

Nell'occasione si conferma, da ultimo, che l'art. 7 del d.lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 44 del 2014, nel rinviare espressamente all'applicazione delle disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM (dunque, dei FIA), esclude la possibilità per i depositari dei fondi pensione di ricevere l'incarico di calcolare essi stessi in regime di affidamento il valore della quota dei fondi pensione.

Il Presidente f.f.  
Francesco Massicci

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 139 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 novembre 2015

## FONDI PENSIONE APERTI

### ALBO

#### Cancellazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIGEN VALORE - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 9 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO INA A CONTRIBUTI DEFINITI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 20 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>TORO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 71 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015

---

## FONDI PENSIONE APERTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINIT</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 8 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>GENERALI ITALIA SPA</b>
<b>Variazione</b>	Denominazione Fondo Pensione
<b>Nuova denominazione del Fondo Pensione</b>	<b>Variazione Albo (Denominazione fondo) da "PREVIGEN GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA" a "GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA"</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015
<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVISUISSE - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 109 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>NATIONALE SUISSE VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	Sede legale
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "VIA XXV APRILE, 2 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)" a "VIA G.B. CASSINIS, 21 - 20139 MILANO (MI)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	18 agosto 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO AUREO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 53 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>BCC RISPARMIO &amp; PREVIDENZA SGRPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "VIA REVERE, 14 - 20123 MILANO (MI)" a "VIA CARLO ESTERLE, 9/11 - 20132 MILANO (MI)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIDSYSTEM - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 10 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 novembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIDSYSTEM - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 10 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>SANPAOLO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 13 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>INTESA MIAPREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 14 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 59 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 70 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 84 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

## FONDI PENSIONE APERTI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche regolamentari

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>POSTEVITA FPA - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 168 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>POSTE VITA SPA</b>
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Revoca autorizzazione e Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	15 ottobre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL PREVIDENZA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 30 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</b>
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche al Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	4 ottobre 2015

---

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO**

**ALBO**

Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PIP PROGETTO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5037 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	Da " <b>CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO)</b> " a " <b>CORSO INGHILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)</b> "
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>VITA&amp;PREVIDENZA SANPAOLO PIÚ - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5038 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	Da " <b>CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO)</b> " a " <b>CORSO INGHILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)</b> "
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>IL MIO FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5083 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	<b>INTESA SANPAOLO VITA SPA</b>
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale della Società che esercita l'attività</b>	<b>Da "CORSO GIULIO CESARE, 268 - 10154 (TO) " a "CORSO INGHILTERRA, 3 - 10138 TORINO (TO)"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 novembre 2015

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALBO

#### Cancellazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO ONERI INTEGRATIVI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE ESATTORIALE GIÀ DIPENDENTE CARIPLO</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9156 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9058 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS DELL'INPDAI (F.I.A.)</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9018 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L' INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL' INPS PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9149 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONI INTEGRATIVO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL MEDIOCREDITO LOMBARDO S.P.A.</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9120 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9130 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9130 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A. - RAMO CREDITO</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9043 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO AZIENDALE PENSIONI COMPLEMENTARE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLE SEZIONI CREDITO ED EX ESATTORIA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9069 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI INPS</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9093 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9109 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA NORWICH UNION ASSICURAZIONI S.P.A.</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1578 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

---



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONI PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI DELLE PRESTAZIONI INPS</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9088 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Cancellazione ALBO</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>NORME PER LA CORRESPONSIONE DI UN'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE INPS AL PERSONALE IN QUIESCENZA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9194 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via San Carlo, 8/20 41121 Modena
<b>Provvedimento</b>	Iscrizione ALBO
<b>Data provvedimento</b>	15 ottobre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA CENTRO LEASING BANCA S.P.A. E DELLA CENTRO FACTORING S.P.A. - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1364 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Santa Caterina d'Alessandria, 32/34 50129 Firenze
<b>Provvedimento</b>	Fondo in liquidazione
<b>Data provvedimento</b>	16 ottobre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ ITALTEL - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1003 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Località Castelletto 20019 Settimo Milanese (MI)
<b>Provvedimento</b>	Fondo in liquidazione
<b>Data provvedimento</b>	30 ottobre 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L.</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1103 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Variazione della denominazione e sede legale del fondo pensione e messa in liquidazione</b>
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Da " S.S. Pontina Km 52 - 04011 Campoverde di Aprilia (LT)" a "Via Giorgio Ribotta, 9 - 00144 ROMA"</b>
<b>Data provvedimento</b>	26 novembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO FONDIARIO S.P.A.</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1196 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Da via Cristoforo Colombo, 80 00147 – Roma a via Piemonte, 38 00187 -Roma</b>
<b>Data provvedimento</b>	26 novembre 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. – FONDO PENSIONE</b> iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1340 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Variazione</b>	<b>Variazione denominazione del Fondo da “CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA CARIGE VITA NUOVA S.P.A. - FONDO PENSIONE” a “CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE”</b>
<b>Data provvedimento</b>	28 dicembre 2015

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche statutarie

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIP FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1241 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	9 luglio 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1162 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 luglio 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO CASELLA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1041 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	10 agosto 2015

---

---

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

**[www.covip.it](http://www.covip.it)**